

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DELLA LEGGE RELATIVA ALL'UNIFICAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO ROMANO.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge relativa all'unificazione del debito pubblico romano, cioè alla proroga pel cambio della rendita. (V. *Stampato n° 65*)

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti sei articoli:)

« Art. 1. La semplice trascrizione delle rendite nominative del consolidato romano, ed il cambio dei corrispondenti titoli potranno farsi senza distinzione sull'istanza dell'esibitore, sia esso o no l'intestatario degli antichi certificati, al quale potrà pure farsi la consegna dei nuovi titoli, salvochè fosse intervenuta denuncia di smarrimento, a termini dell'articolo 3 della legge del 29 giugno 1871, n° 339, od altra legittima opposizione per parte del proprietario della rendita o dei suoi legittimi rappresentanti.

« Art. 2. In tutti i casi nei quali, o per disposizione di legge ed in forza di vincoli, riserve ed altri atti qualunque relativi alle dette rendite, l'usufrutto o godimento totale o parziale delle medesime spettasse a terzi, la consegna dei nuovi certificati all'esibitore degli antichi titoli non potrà aver luogo senza l'intervento e consenso dei detti aventi ragione all'usufrutto o godimento della rendita, semprechè questi abbiano fatta opposizione alla detta consegna, notificandola alla direzione generale del debito pubblico.

« Art. 3. Anche per le rendite di cui siasi già eseguita la semplice trascrizione e fatta la consegna dei nuovi titoli, potrà l'amministrazione del debito pubblico ammettere l'opposizione dei titolari o proprietari delle rendite e loro legittimi rappresentanti, sia dei terzi aventi ragione all'usufrutto o godimento delle medesime, all'effetto di sospendere il pagamento delle rate semestrali fino a che tra essi ed i ritentori dei nuovi certificati siano state d'accordo o giudizialmente definite le rispettive ragioni.

« Ove in seguito a tale definizione non si potesse dagli aventi diritto recuperare dagli indebiti detentori il certificato della rendita, l'amministrazione del debito pubblico potrà procedere al rilascio di un nuovo titolo, nei modi stabiliti dall'articolo 31 della legge del 10 luglio 1861, n° 94.

« Art. 4. Per le iscrizioni delle rendite appartenenti a corpi morali, opere pie, fondazioni e simili, potrà nella trascrizione semplice mantenersi l'antica inte-

stazione prescindendo dall'indicazione della persona o dell'amministrazione che li rappresenta.

« Art. 5. Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge del 29 giugno 1871, numero 339, per la presentazione dei titoli nominativi ed al portatore già iscritti nel Gran Libro del debito pubblico romano, per la dichiarazione di smarrimento e per la produzione del documento che dà diritto alla rendita, secondo i casi ivi contemplati, è prorogato a tutto il mese di maggio del corrente anno 1872.

« Art. 6. La caducità del diritto alla riscossione delle rate semestrali sulle rendite non unificate, stabilita dall'articolo 6 di detta legge, avrà effetto per quelle rendite di cui nel termine fissato dalla presente legge, non siano stati presentati gli attuali titoli, o non siasene dichiarata la perdita, o provato altrimenti il diritto alla rendita con documenti equipollenti.

« Art. 7. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite, anche in pendenza della loro unificazione, avrà luogo a favore dell'esibitore dei titoli, semprechè non esistano opposizioni o denunce di smarrimento, a termini degli articoli precedenti. »

CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

CENCELLI. Prego un momento la Camera di prestarmi attenzione.

Quest' articolo 7 a me pare che non abbia tutta la chiarezza che esige.

Con quest'articolo pare che la Commissione abbia inteso di rimediare al bisogno urgentissimo sentito dalla popolazione di Roma e delle provincie, che il semestre scaduto al 1° gennaio (e che ancora non è al giorno d'oggi soddisfatto) venga pagato finalmente ora come doveva esserlo al 1° gennaio, secondo il disposto della legge.

L'articolo dice:

« Il pagamento delle rate semestrali delle rendite, anche in pendenza della loro unificazione, avrà luogo a favore dell'esibitore dei titoli, ecc. »

Se per titoli in pendenza d'unificazione deve intendersi l'esibizione del titolo legale originario, questa è cosa che non ha senso, perchè il titolo non è in mano del possessore; se poi per titolo s'intende la ricevuta ed il rincontro, che potrebbe chiamarsi *titolo provvisorio*, rilasciato dal debito pubblico sulla consegna del titolo originario, allora intendo la portata giusta e soddisfacente di questo articolo.

Questa è la domanda che io pongo alla Commissione e attendo da essa una risposta; e se mi risponderà che il ministro delle finanze abbia convenuto che il pagamento si farà sull'esibizione della ricevuta dei titoli depositati al debito pubblico, allora sta bene e mi terrò soddisfatto; quante volte però questa non fosse che una espressione generica, e qualora il titolo provvisorio rilasciato dal debito pubblico non si ricono-